

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — L'Oréal/UAMI — United Global Media Group (MyBeauty TV)

(Causa T-240/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Spese ripetibili dinanzi all'UAMI — Spese di rappresentanza da parte di un impiegato — Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2012/C 287/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e S. Abel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2011 (procedimento R 898/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la United Global Media Group, Inc. e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La L'Oréal SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.7.2011.

Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (raffigurazione di due giocatori di polo)

(Causa T-517/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Diniego parziale di registrazione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»]

(2012/C 287/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 giugno 2011 (procedimento R 1170/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la United States Polo Association e la The Polo/Lauren Company, LP.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto e dall'interveniente.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.

Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Holcim (Romania)/Commissione europea

(Causa T-317/12)

(2012/C 287/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare alla ricorrente il valore di mercato delle quote di emissioni asseritamente sottratte, che non siano recuperate entro la data di pronuncia della sentenza, al prezzo di mercato, maggiorato di un tasso di interesse annuo dell'8 % a decorrere dal 16 novembre 2010;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento; e
- dichiarare la sentenza esecutiva.